

Genova, 26/07/2021

RINNOVO DEL CCNL AGENZIE IMMOBILIARI

le principali novità

1) Aumenti salariali per il personale dipendente:

A decorrere dalle scadenze sottoindicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

Liv.	Aumenti dall'1/10/2021	Aumenti dall'1/10/2022	Aumenti dall'1/02/2023	Aumenti dall'1/11/2023
Q	€ 22,42	€ 22,42	€ 29,89	€ 44,84
1	€ 20,69	€ 20,69	€ 27,59	€ 41,39
2	€ 18,56	€ 18,56	€ 24,75	€ 37,12
3	€ 16,58	€ 16,58	€ 22,10	€ 33,16
4	€ 15,00	€ 15,00	€ 20,00	€ 30,00
5	€ 14,03	€ 14,03	€ 18,70	€ 28,05
6	€ 13,09	€ 13,09	€ 17,46	€ 26,19

Dovranno essere erogati due importi a titolo di Una Tantum a copertura del periodo precedente all'intervento delle modifiche contrattuali di cui alla presente circolare, per i soli dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2020; per i dipendenti assunti successivamente l'importo verrà riproporzionato.

Gli importi verranno altresì riproporzionati in base alle caratteristiche del contratto individuale.

Liv.	Una tantum 01/07/2021	Una tantum 01/10/2021
Q	€ 149,47	€ 149,47
1	€ 137,96	€ 137,96
2	€ 123,75	€ 123,75
3	€ 110,52	€ 110,52
4	€ 100,00	€ 100,00
5	€ 93,50	€ 93,50
6	€ 87,28	€ 87,28

2) Introduzione di due nuove categorie professionali:

Agli agenti immobiliari professionali con titolo riconosciuto, viene riconosciuto un **fisso mensile** con la conseguente applicazione di tutti gli istituti contrattuali relativi al lavoro subordinato, oltre ad una **percentuale non inferiore al 10% sugli affari in mediazione** proposti dall'agente immobiliare e andati a buon fine.

Vengono pertanto stabilite due nuove categorie in cui inquadrare questi ultimi:

- **Categoria A:** agenti immobiliari addetti alle attività di mediazione e di consulenza quali acquisizioni degli incarichi, vendite, attività di accompagnamento e assistenza alle visite, nonché consulenza immobiliare (2°livello).

- **Categoria B:** agenti immobiliari addetti alle attività di mediazione quali acquisizioni degli incarichi, vendite, attività di accompagnamento e assistenza alle visite (3°livello). Il trattamento economico fisso dei lavoratori così individuati sarà per la categoria A il 90% del 2° livello, mentre per la categoria B sarà il 90% del 3° livello.

E' prevista inoltre una garanzia provvigionale del 2% della retribuzione annuale, calcolata a 12 mesi, nel caso in cui i lavoratori agenti immobiliari non raggiungano gli obiettivi di vendita.

3) Nuova classificazione del personale:

Modernizzata la classificazione del personale, sostituendo le vecchie figure professionali con le nuove che sono emerse nel mercato negli ultimi anni, oppure che si sono evolute nel tempo.

4) Quattordicesima mensilità:

Le parti hanno stabilito che, fermo restando l'istituto della quattordicesima mensilità, vi è la possibilità, su espressa richiesta del dipendente, di optare per l'erogazione mensile della stessa, previa verifica da parte dell'ente bilaterale EBNAIP, che con questa modalità valida e registra l'accordo tra le parti, al fine di consentire alle parti sociali l'analisi dell'applicazione di tale disposizione.

5) Versamento QSC e Quota forfetaria:

Il versamento della QSC dovrà come sempre essere effettuato trimestralmente e nelle causali di versamento dovrà essere indicata la voce QSC cui il versamento fa riferimento specificando:

- QSC riferita al 1°, o 2°, o 3° o 4° trimestre e l'anno relativo;
- il cognome, il nome e il codice fiscale del lavoratore;
- la denominazione e il codice fiscale dell'impresa datoriale;

Il versamento della Quota Forfetaria dovrà essere effettuato trimestralmente separatamente dalla QSC, ma in concomitanza del versamento della stessa, specificando:

- Quota Forfetaria di € 36,00 riferita al 1°, o 2°, o 3° o 4° trimestre e l'anno relativo;
- la denominazione e il codice fiscale dell'impresa datoriale;
- il cognome, il nome e il codice fiscale del legale rappresentante.

In concomitanza, va obbligatoriamente effettuata la registrazione dei versamenti del trimestre nell'area riservata del sito web dell'EBNAIP.

Le quote di assistenza contrattuale sono dovute da tutte le imprese di mediazione immobiliare e creditizia in quanto, essendo parte economica del CCNL, vengono erogate prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore.

Le prestazioni assicurate dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. L'azienda, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

6) Obblighi contrattuali alternativi alla QSC

Nel caso in cui il datore di lavoro non versi la QSC, il lavoratore ha diritto alla erogazione diretta da parte dell'azienda di prestazioni equivalenti a quelle erogate da EBNAIP, anche per assistenza integrativa, oltre al risarcimento del danno. Le aziende che non versano la QSC sono quindi tenute ad erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto, da calcolarsi per 14 mensilità, garantendo al dipendente le prestazioni di assistenza sanitaria in alternativa all'EBNAIP.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti